

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2016, n. 23-4148

**L.R. n. 6/2016, art 20 - Approvazione dei criteri generali per gli anni 2016-2017 per la concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Con Deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161 è stato adottato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”;

nell’individuare gli obiettivi da raggiungere al 2020, il Piano adempie agli obblighi contenuti all’art. 4 della Direttiva 2008/98/CE, programmando al suo interno azioni volte a dar seguito alle enunciazioni e priorità di gestione dei rifiuti ivi contenute, in particolare sui rifiuti urbani;

nel rispetto della citata gerarchia, tra gli obiettivi del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione all’anno 2020, individuati nel capitolo 8.2, viene indicato quale obiettivo prioritario la riduzione della produzione dei rifiuti (valore di produzione pro capite non superiore a 455 kg/anno), il raggiungimento di un tasso di raccolta differenziata di almeno il 65% a livello di ciascun ambito territoriale ottimale, il raggiungimento di un tasso di riciclaggio di almeno il 55% e la riduzione del quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato ad un valore non superiore a 159 kg/anno;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 31-2100 del 14 settembre 2015, nelle more dell’approvazione della legge regionale di determinazione del contributo e di istituzione dell’apposito fondo per il versamento, ha determinato il contributo di cui all’articolo 35, comma 7 del capo VIII del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella misura di 20,00 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale trattato in impianti di recupero energetico (impianti con operazione autorizzata R1), ha stabilito la decorrenza del contributo e fissato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di conferimento del rifiuto, il termine per il versamento, da parte dei gestori degli impianti di recupero energetico, del contributo dovuto per il quantitativo di rifiuti ricevuti e trattati nel corso dell’anno solare e ha demandato alle strutture competenti la definizione delle modalità di versamento;

la legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018” art. 20 “Contributo per il recupero energetico dei rifiuti di provenienza extraregionale” stabilisce il contributo nella misura di euro 20,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale trattato in impianti di recupero energetico con operazione autorizzata R1;

con deliberazione n. 4-3281 del 16 maggio 2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 in attuazione dell’articolo 20 della L.R. n. 6/2016 *Contributo per il recupero energetico dei rifiuti di provenienza extraregionale*” la Giunta Regionale ha istituito i seguenti capitoli per dare corso agli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20 della L.R. n. 6/2016:

- in entrata il capitolo 29620 con stanziamento di Euro 400.000,00 per il 2016 (*in relazione al contributo spettante alla Regione per il recupero energetico di rifiuti di provenienza extraregionale dell’anno 2015*);

- in spesa il capitolo 221231 con stanziamento di Euro 400.000,00 per il 2016, da utilizzare nei limiti delle somme effettivamente incassate;

il contributo effettivamente introitato dalla Regione Piemonte nel 2016 sul cap. 29620, in relazione al quantitativo di rifiuti di provenienza extraregionale trattati nel 2015, ammonta a Euro 360.059,60 e tali risorse sono iscritte sul correlato cap. 221231/2016, UPB A16002. Nell'anno in corso proseguono i conferimenti in Piemonte di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale e pertanto nell'anno 2017 sarà introitato il contributo dovuto, la cui entità sarà determinata sulla base dei quantitativi trattati nel 2016 in impianti di recupero energetico con operazione autorizzata R1;

in coerenza con quanto previsto dall'articolo 35, comma 7 del capo VIII del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 circa le finalità di destinazione del contributo di cui trattasi e conformemente alla pianificazione regionale in materia di rifiuti, si ritiene di destinare tali risorse alla concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;

per l'utilizzo di tali risorse occorre stabilire innanzitutto le azioni di Piano sulle quali intervenire, individuare i beneficiari nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, demandando alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio la definizione di uno o più bandi per l'ammissione a finanziamento di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;

tenuto conto delle risorse già disponibili e di quelle previste per il 2017, delle effettive carenze a livello territoriale riscontrabili in Piemonte, nonché della necessità di porre in atto azioni che consentano in tempi relativamente brevi di ottenere risultati efficaci in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano stesso, si ritiene di individuare per gli anni 2016 e 2017 due linee di azione finanziabili: la diffusione dell'autocompostaggio - effettuato da utenze domestiche e non domestiche - e l'applicazione della tariffazione puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni;

relativamente alla diffusione dell'autocompostaggio va sottolineato che il Piano individua la promozione dell'autocompostaggio delle frazioni biodegradabili presenti nei rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, quale azione di riduzione della produzione di rifiuti (capitolo 8.4.2.1); la stessa azione è inserita tra quelle prioritarie della programmazione regionale (capitolo 12.8) con la previsione di appositi strumenti attuativi, tra cui disposizioni a favore dei Comuni affinché incentivino l'autocompostaggio anche con riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti, linee guida per promuovere l'autocompostaggio, nonché contributi per progetti che favoriscano la diffusione di questa pratica ed il monitoraggio dei risultati;

la recente approvazione del metodo di calcolo della raccolta differenziata, contenuto nel Decreto 26 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente, ha conferito alle Regioni la facoltà di conteggiare nella quota di raccolta differenziata le quantità di rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità, stabilendo che tale possibilità sia attuabile solo qualora i Comuni siano in grado di garantire la tracciabilità ed il controllo dei rifiuti biodegradabili avviati a tali tipi di compostaggio; questa disposizione incoraggia ulteriormente la pratica dell'autocompostaggio, purché i criteri individuati dal legislatore nazionale (riguardanti in particolare la tracciabilità ed il controllo) siano resi operativi a livello locale;

al fine di delineare i principi fondamentali cui la Direzione competente dovrà attenersi per la formulazione di apposito bando finalizzato ad utilizzare le risorse disponibili per incentivare la diffusione della pratica dell'autocompostaggio e le relative attività di monitoraggio e comunicazione, si individuano i seguenti criteri per la concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati:

- occorre prevedere l'istituzione a livello comunale di un Albo dei compostatori per individuare le utenze coinvolte nell'iniziativa e le modalità di effettuazione delle operazioni di autocompostaggio;
- occorre accertare la formazione delle utenze coinvolte nella pratica dell'autocompostaggio, prevedendo controlli presso le utenze iscritte all'Albo - con cadenza almeno annuale - per verificare l'effettiva efficacia delle operazioni di compostaggio;
- è necessario quantificare annualmente, su base comunale, la frazione organica conferita in autocompostaggio, trasmettendo tali informazioni alle strutture competenti della Regione Piemonte e del Consorzio/Ambito Territoriale Ottimale di riferimento;

tenuto conto dell'attuale disponibilità finanziaria, ai Comuni, singoli o associati, che presenteranno istanza di partecipazione al bando riguardante la diffusione dell'autocompostaggio potrà essere assegnato un contributo non superiore all'80% delle spese ammissibili e comunque di entità non superiore a Euro 40,00 per ogni singola utenza coinvolta.

Relativamente alla seconda linea di intervento, riguardante l'applicazione della tariffazione puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, va sottolineato che il Piano individua anche questa misura come prioritaria al fine del raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti;

infatti l'applicazione della tariffazione puntuale, prevedendo che il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti avvenga non solo in base alla superficie occupata ed ai componenti del nucleo familiare, bensì – in quota parte – anche in base alla quantità o al volume dei rifiuti conferiti, si dimostra efficace nell'attuazione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, incentivati a limitare la produzione dei rifiuti ed a raccogliere in modo differenziato quelli comunque prodotti, riducendo di conseguenza anche il quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato prodotto, in relazione ai volumi conferiti al servizio pubblico di raccolta;

la tariffazione puntuale in argomento è quella di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013, che prevedono la facoltà per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva, o anche di mantenerne la natura tributaria, pur applicando sistemi di misurazione puntuale;

al fine di delineare anche per questa azione i principi fondamentali cui la Direzione competente dovrà attenersi per la formulazione di apposito bando finalizzato ad utilizzare le risorse disponibili per incentivare l'applicazione della tariffazione puntuale, si individuano di seguito i criteri per la concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati:

- i metodi per la misurazione puntuale dovranno essere finalizzati a determinare la quota variabile della tariffa;
- i sistemi di misurazione dovranno consentire di individuare univocamente il soggetto che effettua i conferimenti attraverso l'identificazione dello specifico utente o di uno specifico contenitore/sacco associato ad un utente o ad una utenza aggregata e registrare il numero dei conferimenti e le relative quantità;
- la misurazione dovrà consistere nel quantificare almeno i rifiuti urbani indifferenziati attraverso pesatura diretta o in forma indiretta sulla base del volume dei contenitori/sacchi oggetto di svuotamento/raccolta;

- non saranno ammissibili misurazioni di tipo presuntivo non in grado di soddisfare i criteri sopracitati, in quanto rappresenterebbero una misurazione indiretta del rifiuto urbano indifferenziato residuo raccolto;

ai Comuni, singoli o associati, che presenteranno istanza di partecipazione al bando riguardante l'applicazione della tariffazione puntuale potrà essere assegnato un contributo non superiore all'80% delle spese ammissibili.

Per quanto riguarda il periodo di ammissibilità delle spese inerenti le due linee di azione sopra individuate, si considerano ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal 19 aprile 2016, data di adozione del Piano, a condizione che siano state sostenute nell'ambito del progetto complessivo oggetto di finanziamento;

ritenuto di destinare le risorse iscritte sul cap. 221231 del bilancio regionale 2016, da utilizzarsi nel limite di Euro 360.059,60, pari all'effettivo introito del correlato capitolo d'entrata n. 29620, al finanziamento della diffusione dell'autocompostaggio, mentre si rinvia ad un successivo provvedimento la destinazione delle risorse che saranno iscritte sullo stesso capitolo del bilancio 2017 in relazione all'accertamento degli introiti sul correlato capitolo di entrata 29620/2017;

vista la legge regionale n. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti".

vista la legge regionale n. 7/2012 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani";

vista la D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione";

vista la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018";

vista la D.G.R. n. 37-524 del 3 novembre 2014 "Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente";

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge,

*delibera*

- di destinare le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 20 "*Contributo per il recupero energetico dei rifiuti di provenienza extraregionale*" della legge regionale 6/2016 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018" alla concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 35, comma 7 del capo VIII del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti;

- di individuare, quali linee di azione finanziabili, per gli anni 2016 e 2017, la diffusione dell'autocompostaggio - effettuato da utenze domestiche e non domestiche - e l'applicazione della tariffazione puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni;
- di stabilire che i criteri per la concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per le suddette linee di azione, tengano conto dei seguenti elementi:
  - a) per la diffusione dell'autocompostaggio effettuato da utenze domestiche e non domestiche:
    - istituzione a livello comunale di un Albo dei compostatori per individuare le utenze coinvolte nell'iniziativa e le modalità di effettuazione delle operazioni di autocompostaggio;
    - accertamento della formazione delle utenze alla pratica dell'autocompostaggio, prevedendo controlli presso le utenze iscritte all'Albo - di cadenza almeno annuale - per verificare l'effettiva efficacia delle operazioni di compostaggio;
    - quantificazione annuale - su base comunale - della frazione organica conferita in autocompostaggio, con trasmissione di tali informazioni alle strutture competenti della Regione Piemonte e del Consorzio/ATO di riferimento;
  - b) per l'applicazione della tariffazione puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
    - i metodi per la misurazione puntuale dovranno essere finalizzati a determinare la quota variabile della tariffa;
    - i sistemi di misurazione dovranno consentire di individuare univocamente il soggetto che effettua i conferimenti attraverso l'identificazione dello specifico utente o di uno specifico contenitore/sacco associato ad un utente o ad una utenza aggregata e registrare il numero dei conferimenti e le relative quantità;
    - la misurazione dovrà consistere nel quantificare almeno i rifiuti urbani indifferenziati attraverso pesatura diretta o in forma indiretta sulla base del volume dei contenitori/sacchi oggetto di svuotamento/raccolta;
    - non saranno ammissibili misurazioni di tipo presuntivo non in grado di soddisfare i criteri sopracitati, in quanto rappresenterebbero una misurazione indiretta del rifiuto urbano indifferenziato residuo raccolto;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio la redazione del bando per la concessione dei contributi relativi alla diffusione dell'autocompostaggio;
- di stabilire che ai Comuni che presenteranno, in forma singola o associata, istanza di partecipazione al bando riguardante la diffusione dell'autocompostaggio, potrà essere assegnato un contributo non superiore all'80% delle spese ammissibili e comunque di entità non superiore a Euro 40,00 per ogni singola utenza coinvolta; per l'applicazione della tariffazione puntuale potrà essere assegnato un contributo non superiore all'80% delle spese ammissibili;
- di stabilire che, per entrambe le linee di azione finanziabili, si considerino ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal 19 aprile 2016, data di adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, a condizione che tali spese siano state sostenute nell'ambito del progetto complessivo oggetto di finanziamento;
- di destinare le risorse iscritte sul cap. 221231 del bilancio regionale 2016, da utilizzarsi nel limite di Euro 360.059,60, pari all'effettivo introito del correlato capitolo d'entrata n. 29620, al finanziamento della diffusione dell'autocompostaggio, mentre si rinvia ad un successivo provvedimento la destinazione delle risorse che saranno iscritte sullo stesso capitolo del bilancio 2017 in relazione all'accertamento degli introiti sul correlato capitolo di entrata 29620/2017.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)